

RETRIBUZIONE: sentenza della Corte d'Appello di Bari su differenza stipendiale tra il sostituto ed il titolare di struttura complessa

SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI DEL 23 APRILE 2018

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Ad un dirigente medico di struttura semplice di un'azienda ospedaliera pugliese, a seguito del collocamento a riposo del dirigente responsabile della struttura complessa e in attesa dell'espletamento della procedura concorsuale per la nomina del nuovo dirigente, era stato affidato l'incarico di dirigente responsabile della struttura complessa per il periodo gennaio – giugno 2006, con corresponsione dell'indennità di sostituzione ex art. 18, comma 7, Ccnl 1998-2001. Tale incarico era poi stato reiterato per i periodi marzo 2007-ottobre 2007 e dicembre 2008-aprile 2009.

Il predetto dirigente aveva chiesto al Tribunale il riconoscimento per i periodi sopraindicati della retribuzione per le mansioni di dirigente di struttura complessa, rilevando che, ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 7, la sostituzione è consentita, ove l'assenza del titolare sia determinata dalla cessazione del rapporto del dirigente interessato, per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure concorsuali e, comunque, per una durata massima di sei mesi prorogabili sino a dodici, mentre, nella specie, il ricorrente aveva svolto le mansioni superiori per complessivi 19 mesi, sicché totalmente fuori dall'ipotesi di cui all'art. 18 del Ccnl.

Il Tribunale aveva accolto la richiesta del predetto dirigente medico, ma, l'azienda ospedaliera ha proposto ricorso alla Corte d'Appello, assumendo che, in caso di disposta sostituzione del titolare in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, al dirigente compete solo il trattamento ex art. 18 Ccnl, a nulla rilevando il superamento dei sei o dodici mesi.

La Corte d'Appello ha preliminarmente ricordato che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 584/2016, ha precisato che manca una disposizione che, in caso di mancato rispetto del termine suindicato, attribuisca al sostituto il trattamento accessorio del sostituito (tra cui l'indennità di dirigente di struttura complessa), né può farsi ricorso alla previsione di cui all'art. 36 Cost., dato che le parti sociali hanno previsto in luogo del trattamento accessorio l'indennità sostitutiva, considerando adeguata l'indennità medesima con riferimento proprio allo svolgimento in via sostitutiva dell'incarico di dirigente di struttura complessa. Richiamato il d.lgs. n. 165/2001, art. 24, comma 3 il quale prevede che il trattamento economico determinato dalla contrattazione collettiva per i dirigenti "remunera tutte le funzioni ed i compiti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dalla amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa" la Suprema Corte di Cassazione ha concluso che il dipendente che invoca il compenso spettante al dirigente di struttura complessa quale sostituto e sino alla nomina del nuovo titolare pretende un trattamento economico non previsto dal contratto collettivo.

La Corte d'Appello ha ricordato che negli stessi termini si è pronunciata la Cassazione civile con sentenze n. 27463/2017, n. 27121/2017 e n. 16299/2015 ed, in adesione ai principi in esse

affermati, ha accolto l'appello proposto dall'azienda ospedaliera e, per l'effetto, ha riformato la sentenza del Tribunale, rigettando la domanda avanzata dal dirigente medico.

Va infine sottolineato che la Corte d'Appello, considerata l'esistenza, prima degli ultimi pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione, di giurisprudenza, anche della medesima Corte, favorevole alla tesi sostenuta dal dirigente medico, ha precisato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.